

**Ordinanza
sulla consegna di mezzi ausiliari da parte
dell'assicurazione per l'invalidità
(OMAI)¹**

del 29 novembre 1976 (Stato 1° luglio 2011)

Il Dipartimento federale dell'interno,

visto l'articolo 14 dell'ordinanza del 17 gennaio 1961² sull'assicurazione per l'invalidità (OAI),

ordina:

Sezione 1: Campo d'applicazione

Art. 1

¹ La presente ordinanza definisce il diritto degli assicurati all'assegnazione di mezzi ausiliari o di prestazioni sostitutive conformemente agli articoli 21 e 21^{bis} della legge federale del 19 giugno 1959³ sull'assicurazione per l'invalidità (detta qui di seguito «LAI»).

² Gli articoli 3 a 9 sono applicabili per analogia alla consegna di apparecchi di cura, elementi indispensabili di provvedimenti sanitari d'integrazione, ai sensi degli articoli 12 e 13 della LAI e non figuranti nell'elenco annesso.

Sezione 2: I mezzi ausiliari

Art. 2 Il diritto ai mezzi ausiliari

¹ Il diritto alla consegna di mezzi ausiliari è subordinato, nei limiti tracciati dall'elenco allegato, alla necessità per l'assicurato di farne uso per spostarsi, stabilire contatti con l'ambiente o ampliare la propria autonomia.

² L'assicurato ha diritto ai mezzi ausiliari designati nel citato elenco da un asterisco (*) solamente se gli sono indispensabili per esercitare un'attività lucrativa o adempiere le mansioni consuete, per studiare, per imparare una professione, a scopo di

RU 1976 2664

¹ Nuova abbreviazione giusta l'art. 8 dell'O del DFI del 28 ago. 1978 sulla consegna di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per la vecchiaia, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 1387).

² RS 831.201

³ RS 831.20

assuefazione funzionale o per svolgere l'attività esplicitamente citata nel numero corrispondente dell'allegato.⁴

³ Il diritto si estende agli accessori e agli adeguamenti resi necessari dall'invalidità.

⁴ L'assicurato ha diritto soltanto a mezzi ausiliari di tipo semplice e adeguato. Se desidera un modello più sofisticato, la differenza è a suo carico. Per i casi non retti da convenzioni tariffali giusta l'articolo 27 capoverso 1 LAI⁵, si applicano gli importi massimi fissati nell'allegato. In assenza di importi massimi, sono coperte le spese effettive.⁶

⁵ Se un assicurato ha diritto a un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato ma si accontenta di un altro mezzo più economico, che ha la stessa funzione, quest'ultimo dev'esserli consegnato anche se non è menzionato nell'elenco.⁷

Art. 3⁸ Forma della consegna

¹ Per quanto la presente ordinanza non disponga altrimenti, l'assicurato diventa proprietario dei mezzi ausiliari consegnatigli.

² I mezzi ausiliari costosi che per le loro caratteristiche possono essere utili anche ad altri assicurati sono consegnati in prestito.

Art. 3^{bis}⁹ Rimborso di mezzi ausiliari

¹ Nei casi descritti nell'allegato l'assicurazione può

- a. versare all'assicurato sussidi unici o periodici per i mezzi ausiliari da lui acquistati;
- b. versare all'assicurato un importo forfetario per l'acquisto di mezzi ausiliari;
- c. prendere a carico l'ammontare delle spese di noleggio per i mezzi ausiliari presi in locazione.

² L'importo dei rimborsi è fissato nell'allegato.

⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 21 set. 1982, in vigore dal 1° gen. 1983 (RU **1982** 1931).

⁵ RS **831.20**

⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6039).

⁷ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 24 nov. 1988 (RU **1988** 2236). Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6039).

⁸ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6039).

⁹ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6039).

Art. 4 Mantenimento dell'assegnazione per impiego ulteriore

¹ Se le condizioni poste per l'assegnazione in prestito di mezzi ausiliari secondo l'articolo 21 capoverso 1 della LAI¹⁰ non sono più adempite, l'assicurato può continuare a farne uso fintanto che gli sono indispensabili per spostarsi, stabilire contatti nel proprio ambiente o sviluppare un'autonomia più estesa.¹¹

² L'assicurato ha sempre il diritto di acquistare, a prezzo equo, i mezzi consegnatigli in prestito.

Art. 5 Ripresa per riutilizzazione

I mezzi ausiliari consegnati in prestito cui l'assicurato non ha più diritto e che non gli sono lasciati per uso ulteriore devono essere restituiti. L'assicurazione s'incarica di accumularli in un deposito speciale fino al momento del loro reimpiego.

Art. 6¹² Debita cura

¹ I mezzi ausiliari consegnati dall'assicurazione devono essere utilizzati con la debita cura.

² L'assicurato ha l'obbligo di versare all'assicurazione un indennizzo adeguato se un mezzo ausiliario risulta prematuramente inutilizzabile a causa di violazioni del dovere di diligenza.

Art. 6^{bis 13} Uso conforme allo scopo previsto

¹ L'assicurato deve utilizzare i rimborsi giusta l'articolo 3^{bis} capoverso 1 lettere a e b conformemente allo scopo previsto.

² La consegna di mezzi ausiliari può essere subordinata a condizioni volte ad impedirne l'uso improprio. Se un mezzo ausiliario diventa prematuramente inutilizzabile a causa dell'inadempienza delle condizioni, l'assicurato ha l'obbligo di versare all'assicurazione un indennizzo adeguato.

Art. 7¹⁴ Preparazione all'uso, riparazione e manutenzione

¹ Se l'uso di un mezzo ausiliario esige una preparazione particolare dell'invalido, l'assicurazione ne assume le spese.

¹⁰ RS **831.20**

¹¹ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU **1985** 2010).

¹² Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6039).

¹³ Introdotto dal n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6039).

¹⁴ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU **2007** 6039).

² In assenza di un terzo responsabile, l'assicurazione assume le spese di riparazioni, adeguamenti o sostituzioni parziali divenuti necessari nonostante l'utilizzazione ineccepibile del mezzo ausiliario. All'assicurato può essere richiesta una partecipazione alle spese. L'importo della partecipazione è fissato nell'allegato.

³ Ove non altrimenti disposto dall'allegato, per le spese d'uso e di manutenzione dei mezzi ausiliari l'assicurazione eroga un sussidio annuo corrispondente alle spese effettive fino a un massimo di 485 franchi. Le spese d'uso e di manutenzione dei veicoli a motore non sono assunte dall'assicurazione.

⁴ Per le spese di mantenimento di cani da guida per ciechi l'assicurazione assegna un sussidio mensile. L'importo del sussidio è fissato nell'allegato.

Sezione 3: Le prestazioni sostitutive

Art. 8¹⁵ Diritto al rimborso delle spese per mezzi ausiliari

¹ L'assicurato che ha acquistato a proprio carico un mezzo ausiliario figurante nell'elenco allegato o che fa eseguire a sue spese un adeguamento dovuto all'invalidità ha diritto al risarcimento delle spese che l'assicurazione avrebbe dovuto assumere se avesse provveduto a tale acquisto o a tale adeguamento.

² Mezzi ausiliari definiti costosi dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali che, date le loro caratteristiche, possono essere utili anche ad altri assicurati sono rimborsati mediante sussidi di ammortamento annui, stabiliti secondo le spese e la prevedibile durata dell'utilizzazione.

³ Il rimborso può essere subordinato a talune condizioni miranti ad impedire l'impiego di mezzi ausiliari per scopo diverso da quello previsto e al passaggio di proprietà di tali mezzi all'assicurazione nel caso di mancata utilizzazione.

Art. 9 Diritto alla rifusione delle spese cagionate da servizi di terzi

¹ L'assicurato ha diritto alla rifusione delle spese inerenti all'invalidità, debitamente comprovate e causate da servizi speciali di terze persone, di cui necessita al posto di mezzi ausiliari, per

- a. recarsi al lavoro;
- b. esercitare un'attività lucrativa;
- c. acquisire particolari attitudini che permettono di mantenere i contatti con il proprio ambiente.¹⁶

¹⁵ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 22 nov. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 6039).

¹⁶ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 13 nov. 1985, in vigore dal 1° gen. 1986 (RU 1985 2010).

² Il rimborso mensile non può superare né l'importo del reddito mensile dell'attività lucrativa svolta dell'assicurato, né quello pari a una volta e mezzo l'importo minimo della rendita ordinaria di vecchiaia.¹⁷

Sezione 4: Disposizione finale

Art. 10

¹ L'ordinanza del 4 agosto 1972¹⁸ sulla consegna in casi speciali di mezzi ausiliari da parte dell'assicurazione per l'invalidità (OMA) è abrogata.

² La presente ordinanza entra in vigore il 10 gennaio 1977.

Disposizione transitoria della modifica del 22 novembre 2007¹⁹

Per i letti azionati elettricamente noleggiati prima del 1° gennaio 2008, l'assicurazione rimborsa le spese di locazione alle condizioni attuali fino al 31 dicembre 2008.

Disposizione transitoria della modifica del 25 maggio 2011²⁰

Per le richieste di protesizzazione con apparecchi acustici inoltrate prima dell'entrata in vigore della modifica del 25 maggio 2011, quest'ultima si applica alla scadenza di un periodo di sei anni a contare dalla consegna dell'apparecchio.

¹⁷ Nuovo testo giusta il n. I dell'O del DFI del 6 nov. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU **1998** 3024).

¹⁸ [RU **1972** 1956]

¹⁹ RU **2007** 6039

²⁰ RU **2011** 2665

Allegato²¹

Lista dei mezzi ausiliari

1 **Protesi**

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l'Associazione svizzera dei tecnici in ortopedia (ASTO).

1.01 *Protesi funzionali definitive dei piedi e delle gambe*

1.02 *Protesi definitive delle mani e delle braccia*

1.03 *Esoprotesi definitive del seno*

dopo mastectomia o in presenza di una sindrome di Poland o di un'agenesia della mammella. Sussidio massimo annuo di 500 franchi per un lato e 900 franchi per entrambi i lati.

2 **Ortesi**

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con l'ASTO.

2.01 *Ortesi delle gambe*

2.02 *Ortesi delle braccia*

2.03 *Ortesi del tronco,*

se esiste un'insufficienza funzionale della colonna vertebrale con rilevanti dolori dorsali come pure alterazioni della colonna vertebrale dimostrabili mediante esami clinici e radiologici, la quale non può essere influenzata da provvedimenti medici o solo in modo insufficiente.

2.04 *Ortesi cervicali*

3 ...

²¹ Aggiornato dai n. I delle O del DFI del 21 set. 1982 (RU **1982** 1931), del 2 ago. 1983 (RU **1983** 1165), del 13 nov. 1985 (RU **1985** 2010), del 24 nov. 1988 (RU **1988** 2236), del 9 ott. 1992 (RU **1992** 2406), dell'8 gen. 1996 (RU **1996** 768), dal n. II dell'O del DFI del 19 dic. 1996 (RU **1997** 563), dai n. I delle O del DFI del 16 dic. 1999 (RU **2000** 616), del 18 dic. 2000 (RU **2000** 3085), del 17 nov. 2003 (RU **2003** 4069), dal n. II dell'O del DFI del 22 nov. 2007 (RU **2007** 6039), dai n. I delle O del DFI del 24 nov. 2009 (RU **2009** 6555), del 17 mar. 2010 (RU **2010** 1053) e del 25 mag. 2011, in vigore dal 1° lug. 2011 (RU **2011** 2665).

4 Scarpe e plantari ortopedici

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con il «Verband Fuss & Schuh (SSOMV)».

4.01 *Scarpe ortopediche su misura e scarpe ortopediche fabbricate in serie inclusi i costi di produzione*

se la consegna secondo i numeri 4.02–4.04 non è possibile. L'assicurato partecipa alle spese (70 franchi fino al compimento dei 12 anni e 120 franchi a partire dai 12 anni compiuti). Per le spese di riparazione la partecipazione ammonta a 70 franchi l'anno.

4.02 *Modifiche o rifiniture ortopediche costose di scarpe confezionate o scarpe speciali ortopediche*

4.03 *Scarpe speciali ortopediche*

l'assicurato partecipa alle spese (70 franchi fino al compimento dei 12 anni e 120 franchi a partire dai 12 anni compiuti). Per le spese di riparazione la partecipazione ammonta a 70 franchi l'anno.

4.04 *Maggior consumo di scarpe confezionate dovuto all'invalidità*

4.05* *Plantari ortopedici,*

allorché costituiscono un complemento importante di un provvedimento sanitario d'integrazione.

5 Mezzi ausiliari per il cranio e la testa

5.01 *Protesi dell'occhio*

rimborso secondo la convenzione conclusa tra l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e i fornitori di protesi dell'occhio (sussidi massimi: 645 franchi IVA inclusa per protesi di vetro e 2000 franchi IVA inclusa per protesi in materia plastica). È fatto salvo l'articolo 24 capoverso 3 OAI.

5.02 *Epitesi del viso*

5.03 ...

5.04 ...

5.05* *Protesi dentarie*

solo se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.

5.06 *Parrucche*

Sussidio annuo massimo: 1500 franchi.

5.07 *Apparecchi acustici in caso d'ipoacusia*

se, grazie a questo apparecchio, l'acutezza uditiva può essere migliorata considerevolmente e l'assicurato può comunicare più facilmente con l'ambiente circostante. L'assicurato ha diritto a un rimborso forfettario che può richiedere al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell'apparecchio prima del termine. Gli apparecchi acustici devono essere consegnati da specialisti.

Il forfait ammonta a 840 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 1650 per la protesizzazione con apparecchi binauricolari, escluse le spese per le riparazioni e le batterie.

Il forfait annuo per le batterie ammonta a 40 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 80 per gli apparecchi binauricolari.

Il forfait per le riparazioni da parte del fabbricante ammonta a 200 franchi per danni elettronici e a 130 per tutti gli altri danni. Entrambi gli importi forfettari sono concessi al più presto a partire dal secondo anno d'uso dell'apparecchio.

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali allestisce un elenco degli apparecchi acustici che rispondono ai requisiti dell'assicurazione e per i quali è ammesso il versamento di un forfait.

Per l'acquisto e la riparazione degli apparecchi acustici, gli importi forfettari sono versati dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

5.07.1 *Apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo*

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali stabilisce la partecipazione dell'assicurazione alle componenti esterne degli apparecchi acustici impiantati o ad ancoraggio osseo e agli impianti dell'orecchio medio.

Il forfait di prestazione per l'adattamento e le prestazioni successive degli apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e degli impianti dell'orecchio medio ammonta a 1000 franchi.

Il forfait è versato dietro presentazione dell'importo totale della fattura e dei relativi documenti giustificativi.

Forfait annuo per le batterie per impianti cocleari: 400 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 800 per gli apparecchi binauricolari. Forfait annuo per le batterie per apparecchi acustici ad ancoraggio osseo e impianti dell'orecchio medio: 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari, 120 per gli apparecchi binauricolari.

5.07.2* *Regolamentazione dei casi di rigore*

L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali definisce in quali casi possono essere versati forfait superiori all'importo previsto al N. 5.07 per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e binauricolari.

5.07.3 *Apparecchi acustici per assicurati di età inferiore ai 18 anni*

L'importo massimo rimborsato per l'apparecchio e la successiva assistenza ammonta a 2830 franchi per la protesizzazione con apparecchi monoauricolari e a 4170 per la protesizzazione con apparecchi biauricolari, IVA compresa. Il contributo può essere chiesto al massimo ogni 6 anni, a meno che una modifica sostanziale dell'acutezza uditiva renda necessaria la sostituzione dell'apparecchio prima del termine.

Il contributo è versato direttamente agli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica abilitati conformemente all'ordinanza del 25 maggio 2011²² sull'abilitazione degli audioprotesisti specializzati in acustica pediatrica.

Il sussidio annuo per le batterie ammonta a 60 franchi per gli apparecchi monoauricolari e a 120 per gli apparecchi biauricolari.

Le spese per le riparazioni sono rimborsate conformemente al N. 5.07.

5.08 *Apparecchi ortofonici dopo laringectomia*

6 ...

7 Occhiali e lenti a contatto

7.01* *Occhiali*

se costituiscono un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione. Il sussidio massimo per la montatura ammonta a 150 franchi.

7.02* *Lenti a contatto*²³

in caso di sostituzione indispensabile di occhiali e se sono subordinate alla condizione di costituire un complemento importante di provvedimenti sanitari d'integrazione.

8 ...

9 Carrozze

Rimborso secondo la convenzione tariffale conclusa con la Federazione delle associazioni svizzere del commercio e dell'industria della tecnologia medica (FASMED) e l'ASTO.

²² RS 831.201.26

²³ RU 1996 2448

9.01 *Carrozzelle senza motore*

se, anziché una carrozzella, viene fornito un buggy per bambini, la partecipazione alle spese per bambini di età inferiore ai 30 mesi ammonta a 300 franchi. Consegna in prestito.

9.02 *Carrozzelle con motore elettrico*

per gli assicurati che non possono utilizzare una carrozzella usuale e sono in grado di spostarsi soltanto mediante l'impiego di una carrozzella azionata elettricamente. Consegna in prestito.

10 **Veicoli a motore e veicoli per invalidi**

forniti ad assicurati esercitanti, per una durata presumibilmente lunga, un'attività lucrativa sufficiente per il loro sostentamento a condizione che ne necessitino per recarsi al lavoro.

10.01* *Ciclomotori a due, tre o quattro ruote*

il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 480 franchi per i ciclomotori a due ruote e a 2500 franchi per quelli a tre o a quattro ruote.

10.02* *Motocicli leggeri e motocicli*

il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 750 franchi.

10.03* ...**10.04*** *Automobili*

il sussidio di ammortamento annuo ammonta a 3000 franchi. Il sussidio per una porta di garage automatica è di 1500 franchi.

10.05 Modifiche di veicoli a motore rese necessarie dall'invalidità.**11** **Mezzi ausiliari per ciechi e grandi invalidi della vista****11.01** *Bastoni lunghi per ciechi***11.02** *Cani da guida per ciechi*

Se è comprovato che l'assicurato sa occuparsi di un cane da guida e grazie a quest'ultimo può spostarsi da solo fuori di casa sua. L'assicurazione assume le spese secondo la convenzione tariffale con le scuole di addestramento di cani da guida.

Il sussidio per le spese per il cibo e il veterinario ammonta, rispettivamente, a 80 e a 30 franchi al mese. Se le spese annue per il veterinario superano i 360 franchi, la differenza è rimborsata soltanto dietro presentazione dei documenti giustificativi.

11.03 ...

- 11.04 *Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori*
destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista per riprodurre testi registrati su nastro magnetico. Il sussidio massimo ammonta a 200 franchi. Consegna in prestito.
- 11.05* *Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori*
destinati ai ciechi e alle persone fortemente menomate alla vista se l'invalidità rende necessari tali apparecchi per svolgere un'attività lucrativa o per compiere le mansioni consuete. Consegna in prestito.
- 11.06 *Sistemi di lettura e scrittura*
per ciechi o persone fortemente menomate alla vista che possono leggere solo con un tale sistema o cui un tale sistema facilita notevolmente il contatto con l'ambiente e dispongono delle capacità intellettuali necessarie al suo uso. Le spese di apprendimento della dattilografia sono a carico dell'assicurato. Consegna in prestito.
- 11.07 *Occhiali-lente, binocoli e lenti filtranti*
se solo con questo ausilio le persone colpite da forte ambliopia riescono a leggere o il medesimo ne migliora notevolmente le capacità visive.

12 Apparecchi che facilitano la deambulazione

- 12.01 *Stampelle antibrachiali*
consegna in prestito.
- 12.02 *Deambulatori e sostegni ambulatori*
consegna in prestito.

13 Mezzi ausiliari destinati alla sistemazione del posto di lavoro, ad eseguire le mansioni consuete o a facilitare la formazione scolastica e professionale; misure architettoniche quale ausilio per recarsi al lavoro

- 13.01* *Strumenti di lavoro e apparecchi domestici resi necessari dall'invalidità; installazioni, accessori e adeguamenti indispensabili all'uso di apparecchi e macchine.*
L'assicurato partecipa alle spese di acquisto di modelli standard di apparecchi di cui necessitano anche i non disabili. I mezzi ausiliari le cui spese di acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell'assicurato. Il contributo annuo dell'assicurazione all'acquisto di batterie per gli impianti FM ammonta a 40 franchi.

- 13.02* *Sedili, letti e sostegni per la posizione eretta adattati individualmente alla menomazione*
se sono consegnati apparecchi di cui necessitano anche i non disabili, l'assicurato deve partecipare alle spese. I mezzi ausiliari le cui spese d'acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell'assicurato.
- 13.03* *Superfici di lavoro adeguate individualmente alla menomazione*
se sono consegnati apparecchi di cui necessitano anche i non disabili, l'assicurato deve partecipare alle spese. I mezzi ausiliari le cui spese d'acquisto sono inferiori a 400 franchi sono a carico dell'assicurato.
- 13.04* *Modifiche architettoniche, rese necessarie dall'invalidità, al posto di lavoro e per permettere all'assicurato/a di occuparsi delle sue mansioni consuete*
(enumerazione soppressa)
- 13.05* *Piattaforme elevatrici ed elevatori per scale, rimozione o modifica di elementi architettonici all'interno dell'abitazione e attorno ad essa sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale*
se consentono all'assicurato di compiere il tragitto per recarsi sul luogo di lavoro o di formazione scolastica o professionale oppure di svolgere le mansioni consuete. Consegna in prestito.

14 Mezzi ausiliari per ampliare la propria autonomia

- 14.01 *Installazioni di WC-doccia e WC-essiccazione come pure complementi alle installazioni sanitarie esistenti*
se gli assicurati non sono altrimenti in grado di attendere da soli all'igiene del corpo. Consegna in prestito.
- 14.02 *Elevatori per malati*
per l'uso a domicilio. Consegna in prestito.
- 14.03 *Letti azionati elettricamente (con staffa ma senza materasso e altri accessori)*
per l'uso nell'ambito privato degli assicurati che devono ricorrere a questo mezzo per coricarsi e per alzarsi. Consegna in prestito. Non hanno diritto a questa prestazione gli assicurati durevolmente degenti.
Vengono rimborsate le spese d'acquisto di un letto fino a un importo di 2500 franchi. Il sussidio alle spese di fornitura del letto azionato elettricamente è di 250 franchi.

14.04 *Modifiche architettoniche nell'appartamento dell'assicurato rese necessarie dall'invalidità*

adeguamento della sala da bagno, della doccia e del WC, spostamento o soppressione di pareti divisorie, ampliamento o cambiamento di porte, installazione di sbarre d'appoggio, di corrimano e di maniglie supplementari, soppressione di soglie o costruzione di rampe di soglie, installazione di impianti segnaletici per sordi e persone affette da ipoacusia grave e per sordomuti. Il sussidio massimo per gli impianti segnaletici ammonta a 1300 franchi.

14.05 *Carrozzelle cingolate per salire le scale e rampe*

per gli assicurati che senza questi apparecchi non possono lasciare le loro abitazioni.

Se, anziché una carrozzella cingolata, viene installato un elevatore per scale, il sussidio massimo ammonta a 8000 franchi. In questo caso le spese di riparazione non sono rimborsate dall'Al. Consegna in prestito.

14.06 *Cani d'accompagnamento per disabili motori*

se è comprovato che l'assicurato sa occuparsi di un cane d'accompagnamento e grazie a quest'ultimo può vivere a casa sua in modo più autonomo. Vi hanno diritto soltanto gli adulti disabili motori che ricevono un assegno per grandi invalidi di grado medio o elevato. Al momento della consegna del cane d'accompagnamento l'assicurazione versa un sussidio forfetario di 15 500 franchi, suddiviso nel modo seguente: 12 500 franchi per l'acquisto del cane d'accompagnamento e 3000 franchi per le spese per il cibo e il veterinario. La prestazione dell'assicurazione può essere richiesta al massimo ogni otto anni, ma una sola volta per lo stesso cane.

15 Mezzi ausiliari per stabilire contatti con l'ambiente

15.01 *Macchine da scrivere*

se un assicurato non può scrivere a mano e dispone delle capacità intellettuali e motorie necessarie all'uso di una tale macchina. Consegna in prestito.

15.02 *Apparecchi di comunicazione elettrici ed elettronici*

per assicurati affetti da gravi difficoltà nel parlare o nello scrivere che dipendono da un tale apparecchio per mantenere i contatti quotidiani con il loro ambiente e dispongono delle capacità intellettuali e motorie necessarie al suo uso. Consegna in prestito.

15.03 *Apparecchi per la riproduzione di supporti sonori*

se l'assicurato, affetto da paralisi, non può leggere libri da solo e necessita di un tale apparecchio per riprodurre la documentazione sonora registrata. Il sussidio massimo ammonta a 200 franchi. Consegna in prestito.

15.04 *Volta pagine*

per gli assicurati che adempiono le condizioni di cui al n. 15.03 e abbisognano di un tale apparecchio al posto di un magnetofono. Consegna in prestito.

15.05 *Apparecchi per ampliare i contatti con l'ambiente*

se l'assicurato, affetto da grave paralisi, non essendo ricoverato né in un ospedale né in un istituto specializzato per malati cronici, può stabilire contatti con l'ambiente solo grazie a un tale dispositivo o se questo gli permette di spostarsi in modo autonomo nell'abitazione con la carrozzella con motore elettrico. Consegna in prestito.

15.06 *Apparecchi telefonici scriventi e videofoni*

se una persona gravemente audiolesa, sorda o che soffre di gravi difficoltà di eloquio non può altrimenti stabilire i necessari contatti con l'ambiente, o non si può esigere che lo faccia, e dispone delle capacità intellettuali e motorie necessarie all'uso di un tale apparecchio. Consegna in prestito. Il sussidio massimo ammonta a 2200 franchi per il primo apparecchio, a 1700 franchi per il secondo, a 700 franchi per un fax e a 1700 franchi per un telefono cellulare con programma speciale.

15.07 *Contributi per vestiti confezionati su misura*

se un assicurato non può indossare vestiti confezionati in serie purché affetto da nanismo, gigantismo o da altre deformazioni dello scheletro.

15.08 *Caschi di protezione per epilettici ed emofiliaci*

15.09 *Protezioni per i gomiti e per le ginocchia per emofiliaci*

15.10 *Seggiolini speciali (reha) da bambino per l'auto per bambini che non possono sostenere la testa e il busto*

la partecipazione alle spese per bambini fino a 12 anni compiuti e di altezza inferiore a 150 cm ammonta a 200 franchi.